



29627-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Ugo De Crescenzo – Presidente

Sergio Di Paola

Anna Maria De Santis

Daniela Borsellino

Vittorio Paziienza – Relatore

Sent. n. sez. 1391

UP – 28/05/2019

R.G.N. 9397/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia nel procedimento a carico di:

SH , nato in Marocco il X /1982

avverso la sentenza emessa il 09/10/2018 dal Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/10/2018, il Tribunale di Brescia assolveva SH dal reato di cui all'art. 647 cod. pen. (così diversamente qualificata l'originaria imputazione di un telefono cellulare di cui VM aveva denunciato lo smarrimento) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2. Propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, deducendo violazione di legge con riferimento al fatto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la qualifica di ricettazione doveva essere tenuta ferma, configurandosi quale reato presupposto il furto nella condotta di chi si impossessi di un bene – come il cellulare – che conserva chiari segni di un legittimo possesso altrui (nella specie, il codice |).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la più recente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale in materia, «integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice stampato nel vano batteria dell'apparecchio» (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Corti, Rv. 268910; in senso analogo, cfr. anche Sez. 5, n. 57485 del 20/10/2017, Garofalo). In tale ottica ricostruttiva, conseguentemente, «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe).

3. Il Tribunale di Brescia non si è attenuto ai principi appena richiamati. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia

Così deciso il 28 maggio 2019

Il Consigliere estensore

Vittorio Pazienza

Il Presidente

Ugo De Crescenzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 8 LUG. 2019



CANCELLIERE
Claudia Pianelli